

Allegato 3
Schema di Accordo Quadro

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle pubbliche amministrazioni – ID 1791

Allegato 3 – Schema di Accordo Quadro



SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, A CONDIZIONI NON TUTTE FISSATE, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4 LETTERA C), DEL D. LGS. N. 50/2016 AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FLEET MANAGEMENT DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ID 1791

CIG 69141221F9

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Luigi Marroni, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

E

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____] (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

(di seguito, congiuntamente anche "Parti")

PREMESSO

- a) che Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha, tra l'altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;
- b) che l'articolo 2, comma 225, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, consente a Consip S.p.A. di concludere Accordi Quadro a cui le Stazioni Appaltanti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. o), del D.lgs. n. 50/2016, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi;
- c) che, peraltro, l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;

- d) che in esecuzione di quanto precede, Consip S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____, una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Fleet Management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni, sul quale basare gli appalti specifici che ciascuna Amministrazione potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro;
- e) che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi appalti specifici indetti dalle Amministrazioni;
- f) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto esso definisce la disciplina relativa alle modalità di rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di singoli Appalti Specifici finalizzati alla stipula di un Contratto Specifico nel quale verranno individuate, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, ecc.;
- g) che il presente documento potrà contenere, unicamente per finalità di esposizione maggiormente circostanziata, anche obbligazioni scaturenti dalla sottoscrizione dell'Appalto Specifico. Ciò non potrà determinare alcuna aspettativa nei confronti dell'aggiudicatario del presente Accordo Quadro;
- h) che i singoli Contratti Specifici verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il fornitore risultato aggiudicatario del singolo Appalto Specifico, in base alle modalità e i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, nonché nella Richiesta di offerta dell'Appalto Specifico;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva nei confronti di Consip S.p.A., rilasciata dalla _____ ed avente n _____ per un importo di Euro 648.000,00 (Euro seicentoquarantottomila/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



dall'Accordo Quadro; la garanzia rilasciata dalla _____ ed avente n. _____ per un importo pari ad Euro 3.550,00 (Euro tremilacinquecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive;

- k) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- l) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
 - a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla Consip S.p.A., anche per conto dell'Amministrazione, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Amministrazione:** le Amministrazioni che - sulla base della normativa vigente - sono legittimate ad utilizzare il presente Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 2 comma 225 della Legge Finanziaria del 23 dicembre 2009 n. 191, e che possono pertanto aggiudicare Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, ovvero le Stazioni Appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o) del D.lgs. n. 50/2016;
 - c) **Attivazione dell'Accordo Quadro:** data di decorrenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 4, che non potrà essere comunque superiore a 45 (quarantacinque) giorni solari successivi alla data di stipula dello stesso Accordo Quadro;
 - d) **Data di Attivazione del Contratto Specifico:** data di decorrenza del termine di durata del Contratto Specifico e di inizio di erogazione delle attività contrattuali, indicata nel Contratto Specifico, che non potrà essere comunque superiore a 30 (trenta) giorni solari successivi alla data di stipula dello stesso Contratto Specifico;
 - e) **Fornitore o Fornitore AQ:** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a partecipare al confronto competitivo per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici;
 - f) **Fornitore AS:** l'aggiudicatario (l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese) dei singoli Appalti Specifici scaturenti dalla procedura di cui in premessa, e che conseguentemente sottoscriverà il corrispondente Appalto Specifico;

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



- g) **Capitolato d'Oneri:** il documento allegato al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, contenente altresì le condizioni e le modalità per la conclusione degli Appalti Specifici;
 - h) **Appalto/i Specifico/i:** ciascuna procedura indetta dall'Amministrazione per la selezione, mediante rilancio del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro, del soggetto al quale affidare il servizio di Fleet Management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nell'Accordo Quadro e nella Richiesta di Offerta;
 - i) **Richiesta di Offerta:** l'atto di avvio della procedura di confronto competitivo che verrà inviato dall'Amministrazione ai Fornitori, per il rilancio del confronto competitivo per l'aggiudicazione di un Appalto Specifico;
 - j) **Contratto Specifico:** il contratto stipulato dall'Amministrazione con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

ARTICOLO 2

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Capitolato d'Oneri), l'Allegato "E" (Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l'Allegato "F" (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), *<eventuale ove vi siano stati, l'Allegato "G" chiarimenti resi in fase di gara>*, *<eventuale: l'Allegato "H" (Corrispettivi e tariffe) >*.
3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Atto;
 - e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni ;
 - f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



privato;

g) dal Codice Etico della Consip S.p.A.;

h) dal Patto di integrità.

4. I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, nonché dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché di quanto verrà disposto nella Richiesta di Offerta.
5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
6. Le clausole dell'Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti Specifici, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti Specifici, aventi ad oggetto i servizi di Fleet Management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni, dei Servizi base e di quelli a richiesta specificati nel presente documento e nei suoi allegati.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con ciascuno dei Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lettera c) del D.lgs. 50/2016, dall'Amministrazione per l'aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d'Oneri.
3. Il Fornitore dell'Accordo Quadro, inoltre, si impegna ad offrire nei predetti confronti competitivi e, comunque, in caso di aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, la prestazione dei servizi di Fleet Management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni in base alla scelta della

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



tipologia di gestione in funzione delle caratteristiche del veicolo nonché, ove richiesta, la prestazione di:

- Servizi base di *contact center*, reportistica relativa alla flotta e soccorso stradale, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.2 del Capitolato Tecnico;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, revisione e bollino blu e gestione e sostituzione pneumatici, secondo quanto stabilito nei paragrafi 5.3 e 5.4 del Capitolato Tecnico;
- Servizi a richiesta di “Rottamazione” e di “Sistemi destinati alla gestione della flotta (scatola nera)”, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico,

tutto alle condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri, nel Capitolato Tecnico e negli atti della documentazione di gara, ovvero, se migliorative, nell’Offerta Tecnica di cui all’Allegato B, o, comunque, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione in sede di Richiesta di offerta dell’Appalto Specifico.

4. Il valore stimato del presente Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell’importo massimo ipotizzato degli Appalti Specifici che presumibilmente verranno aggiudicati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è di Euro 21.600.000,00 (Euro ventunomilioniseicentomila/00), IVA esclusa.
5. In esecuzione del presente Accordo Quadro potranno essere indetti Appalti Specifici aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di Fleet Management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni per un quantitativo massimo complessivo pari a n. 6.500 (seimilacinquecento) unità, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
6. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro, come eventualmente prorogato, il quantitativo degli Appalti Specifici affidati dalle Amministrazioni ecceda del 20% il quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, Consip S.p.A. considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici.
7. Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all’art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; l’Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all’art. 106, comma 8 del medesimo decreto. Le Amministrazioni contraenti possono apportare modifiche al Contratto Specifico ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all’art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati. In entrambi i casi sopra descritti, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall’art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
9. *(eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all’avvalimento)*: Ai sensi di quanto stabilito all’art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d’esecuzione del Contratto Specifico le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

10. Al fine di aggiudicare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono:

- a) alla definizione dell'oggetto del singolo appalto, indicando per ogni veicolo se dovrà essere gestito "a canone" o "a libro aperto", eventuali Servizi a richiesta, specificando eventualmente le proprie esigenze tecniche, redigendo il File Autoparco e fissando una finestra temporale in cui i concorrenti possono eventualmente effettuare perizie sui veicoli oggetto dell'Appalto Specifico e proporre modifiche al File Autoparco nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e suoi allegati e nei limiti di quanto precisato nell'Appalto Specifico;
- b) a fissare le pertinenti basi d'asta nel rispetto di quanto indicato al paragrafo 13.1 del Capitolato d'onori, stabilendo altresì un massimale di spesa destinato agli interventi di manutenzione degli autoveicoli a "Gestione libro aperto" nonché un importo destinato agli interventi "Extra Canone" di cui al paragrafo 5.3.9. del Capitolato Tecnico;
- b) all'invio della Richiesta di Offerta ai Fornitori, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato d'Oneri eventualmente precisate dalla stessa Amministrazione;
- c) all'analisi e alla valutazione delle offerte ricevute nei termini, in ragione del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione stabiliti dall'Amministrazione medesima nella Richiesta di Offerta, nonché alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro nonché nel Capitolato d'Oneri, ed eventualmente precisate dall'Amministrazione;
- d) alla aggiudicazione dell'Appalto Specifico e alla stipula del relativo Contratto Specifico in favore del Fornitore che avrà presentato la migliore offerta e che, pertanto, risulterà essere l'aggiudicatario del confronto competitivo tra i Fornitori parti del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 4

Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della relativa attivazione che avverrà il _____; ovvero la minore durata determinata dall'esaurimento del quantitativo massimo stabilito nel precedente articolo. Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno rilanciare il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione del singolo Appalto Specifico mediante l'invio ai Fornitori della Richiesta di Offerta.
3. In particolare, sarà necessario che entro il termine di durata sia stata inviata la Richiesta di Offerta; in tal caso, pertanto, l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'Appalto Specifico saranno comunque

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



regolati dal presente Accordo Quadro.

4. Anche in seguito alla sua scadenza, l'Accordo Quadro resta comunque valido, efficace e vincolante per la regolamentazione del/i Contratto/i Specifici.
5. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto Specifico ha una durata compresa tra i 36 e i 48 mesi, a scelta dell'Amministrazione interessata nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi 5.3.2 e 5.4.2 del Capitolato Tecnico, decorrente dalla relativa Data di Attivazione del Contratto Specifico, come meglio specificato al par. 1.5. del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 5

Prezzi, corrispettivi e fatturazione degli Appalti Specifici

1. I prezzi stabiliti nell'offerta economica, di cui all'Allegato "C" del presente atto, recante le offerte relative ai canoni per la "gestione a canone", alle eventuali "opzioni canone", alle *fee* per la "gestione a libro aperto", ai prezzi unitari relativamente al Servizio a richiesta di "Rottamazione" e al canone relativamente al Servizio a richiesta di "Sistemi destinati alla gestione della flotta (scatola nera)", nonché gli sconti sui listini degli Autoricambi, rappresentano un vincolo per i Fornitori offerenti nell'Appalto Specifico; in particolare, in ciascun Appalto Specifico ogni singolo Fornitore dovrà formulare (i) prezzi unitari in euro non superiori al corrispondente valore unitario offerto per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro in relazione ai "canoni", alle "fee", e ai Servizi a richiesta, (ii) valori percentuali non superiori ai corrispondenti valori percentuali offerti nella prima fase in relazione alle "opzioni canone" e (iii) uno sconto percentuale non inferiore al corrispondente sconto offerto per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro in relazione all'elemento "Sconti sui listini degli Autoricambi".
2. Ciascun Fornitore, inoltre, in ogni singolo Appalto Specifico dovrà garantire il rispetto di tutte le caratteristiche tecniche (minime e migliorative) offerte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.
3. Pertanto, saranno esclusi dal confronto competitivo relativo a ciascun Appalto Specifico i concorrenti che:
 - offrano anche solo un prezzo in euro unitario superiore al corrispondente valore unitario, uno sconto percentuale inferiore al corrispondente sconto percentuale offerto sui listini Autoricambi per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, oppure solo un valore percentuale superiore al corrispondente valore unitario per le "opzioni canone" offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
 - prestino i servizi privi delle caratteristiche minime e migliorative offerte per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.
4. Il servizio "Gestione a canone", descritto al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, è remunerato mediante la corresponsione di un canone mensile, eventualmente maggiorato del valore dell'"opzione canone", comprensivo dei Servizi base descritti ai paragrafi 5.2.1., 5.2.2. e 5.2.3. del Capitolato Tecnico, oggetto di Offerta Economica in fase di Appalto Specifico.
5. Gli interventi rientranti nella gestione "Extra Canone" di cui al paragrafo 5.3.9. del Capitolato Tecnico sono remunerati in base alle condizioni economiche offerte dal Fornitore in fase di Appalto Specifico in relazione ai "Listini degli autoricambi", nei limiti del massimale previsto

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



dall'Amministrazione Contraente.

6. Il servizio "Gestione a libro aperto", descritto al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, è remunerato mediante la corresponsione di una "*fee*" mensile, comprensiva dei Servizi base descritti ai paragrafi 5.2.1., 5.2.2. e 5.2.3. del Capitolato Tecnico, oggetto di offerta in fase di Appalto Specifico e il pagamento dei costi sostenuti dall'Amministrazione Contraente relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria (inclusi gli interventi di Revisione e bollino blu e Gestione e sostituzione di pneumatici) e straordinaria in base alle condizioni economiche offerte dal Fornitore in fase di Appalto Specifico in relazione ai "Listini degli autoricambi".
7. Il Servizio a richiesta di "Rottamazione", descritto al paragrafo 5.5.1. del Capitolato Tecnico, è remunerato mediante la corresponsione di un prezzo unitario per ciascun veicolo oggetto del servizio, oggetto di Offerta economica in fase di Appalto Specifico.
8. Il Servizio a richiesta di "Sistemi destinati alla gestione della flotta (scatola nera)", descritto al paragrafo 5.5.2. del Capitolato Tecnico, è remunerato mediante la corresponsione di un canone mensile per ciascun veicolo oggetto del servizio, oggetto di Offerta economica in fase di Appalto Specifico.
9. Con riferimento al servizio "Gestione a canone", il Fornitore potrà emettere fattura mensile a termine del mese di riferimento.
10. Con riferimento agli interventi rientranti nella gestione "Extra Canone" di cui al paragrafo 5.3.9. del Capitolato Tecnico, il Fornitore potrà emettere fattura a termine del mese di effettuazione dell'intervento.
11. Con riferimento al servizio "Gestione a libro aperto", il Fornitore potrà emettere fattura separata per la componente fissa mensile (*fee* di gestione) a termine del mese di riferimento; con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria (inclusi gli interventi di revisione e bollino blu e gestione e sostituzione pneumatici) e straordinaria, il Fornitore potrà emettere fattura a termine del mese di effettuazione dell'intervento.
12. Con riferimento al Servizio a richiesta di "Rottamazione", il Fornitore potrà emettere fattura per il singolo intervento di ritiro/rottamazione a decorrere dalla relativa "Data di accettazione dei servizi" di cui al successivo art. 11, comma 4.
13. Con riferimento al Servizio a richiesta "Sistemi destinati alla gestione della flotta (scatola nera)", il Fornitore potrà emettere fattura a termine del mese di riferimento.
14. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, ivi compreso il D.Lgs. n. 231/2002, e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nel Contratto Specifico ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



- ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
15. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del singolo Contratto di Servizio, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
 16. Ciascuna fattura relativa ai corrispettivi dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione: i) il riferimento all'Accordo Quadro; ii) il riferimento al singolo Appalto Specifico cui si riferisce; iii) eventuale, ove applicabile, il riferimento alla "Data di accettazione del servizio" in relazione al Servizio a richiesta di "Rottamazione" e il riferimento alla "Data di accettazione della fornitura" in relazione alla prima fattura emessa per il Servizio a richiesta di "Sistemi destinati alla gestione della flotta (Scatola nera)", nonché dovrà essere intestata e trasmessa alla Amministrazione nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Accordo Quadro.
 17. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
 18. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 22 del presente articolo.
 19. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
 20. Rimane inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
 21. Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del Contratto Specifico e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
 22. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
 23. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



Specifici; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

24. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 16 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.
25. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte delle Amministrazioni Contraenti dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato dalle Amministrazioni Contraenti direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.
26. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese componenti del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
27. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
28. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Specifici e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e dalla Consip S.p.A., ciascuno per quanto di propria competenza.
29. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25.
30. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



ARTICOLO 6

Aggiudicazione degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà aggiudicato dalla singola Amministrazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n.50/2016 in ragione, nel rispetto e alle condizioni stabilite nei paragrafi 13.3 e ss. del Capitolato d'Oneri.
2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa all'Appalto Specifico e, comunque, nel Contratto Specifico che verrà stipulato con il Fornitore aggiudicatario dell'Appalto Specifico, l'Amministrazione:
 - determinerà la tipologia dei servizi (i.e. "Gestione a canone" e/o "Gestione a libro aperto"), il numero e la categoria di veicoli ed eventualmente la tipologia dei Servizi a richiesta;
 - dovrà, laddove necessario, predisporre il documento dei rischi da interferenza;
 - prevedrà la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell'Amministrazione Contraente;
 - potrà prevedere ipotesi di risoluzione e recesso;
 - regolerà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di esecuzione contrattuale;
 - potrà prevedere una idonea copertura assicurativa;
 - prevedrà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, nonché le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
 - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
 - prevedrà il pagamento delle fatture nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente di cui al D. Lgs. n. 231/2002 s.m.i.;
 - prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;il tutto nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo 13.5 del Capitolato d'Oneri.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell'indizione dell'Appalto Specifico alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016.
4. Per la procedura di confronto competitivo tra i Fornitori, l'Amministrazione utilizzerà la piattaforma telematica, messa a disposizione dalla Consip S.p.A..

ARTICOLO 7

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro di cui dovesse risultare aggiudicatario, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato d'Oneri, nel Capitolato Tecnico, nelle richieste di offerta e nei rispettivi Allegati e, in caso di aggiudicazione dell'AS, nei Contratti Specifici.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico ed eventualmente migliorate in offerta, e quant'altro stabilito nei Contratti Specifici e nei rispettivi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nei Contratti Specifici e nei relativi Allegati, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione e/o della Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti Specifici secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro e negli stessi Contratti Specifici;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione ed alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Specifici;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
 - f) comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - g) non opporre alla Consip S.p.A. e all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi connessi;
 - h) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione e la Consip S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



- i) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui l'Amministrazione Contraente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;
 - j) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Specifici, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell'Amministrazione continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati.
- Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alle Amministrazioni interessate o alla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Contratti Specifici; (b) prestare i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e suoi allegati e dei Contratti Specifici nei luoghi che verranno indicati nei Contratti Specifici stessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Amministrazione.
11. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Consip S.p.A. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
12. I servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto l'Amministrazione e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
13. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



all'Amministrazione Contraente interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate all'Amministrazione Contraente interessata.

ARTICOLO 8

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto al paragrafo 12.1 del Capitolato d'Oneri, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla Consip S.p.A. per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore ha l'obbligo di:

- A) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di cui al paragrafo III.1.1 del Bando di gara;
 - B) comunicare, entro 10 (dieci) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Consip S.p.A. le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
 3. Il Fornitore è tenuto a partecipare ad ogni singolo Appalto Specifico indetto dalle Amministrazioni Contraenti, fatta salva l'ipotesi di astensione denominata "Ticket di Astensione" disciplinata al paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico.
 4. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo all'erogazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro, in conformità con quanto previsto al paragrafo 5.2.2. del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti in formato MS Excel o compatibile sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo il tracciato e le modalità fissate da Consip S.p.A. e dovranno essere inviati a Consip S.p.A. con cadenza trimestrale all'indirizzo PEC _____, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.
 5. Il Fornitore si impegna a fornire la reportistica verso le Amministrazioni Contraenti nel rispetto delle modalità e delle tempistiche individuate al paragrafo 5.2.2. del Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.
 6. Il Fornitore si impegna a comunicare entro dieci giorni lavorativi dalla data di stipula del Contratto Specifico ai propri Centri di servizio/rete di assistenza gli sconti offerti sui Listini Autoricambi in fase di Appalto Specifico nonché tutte le informazioni e i dati utili all'esecuzione dei servizi.

ARTICOLO 9

Livelli di Servizio

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Accordo Quadro e, quindi, dei singoli Contratti Specifici, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, tutto secondo quanto stabilito nel

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



Capitolato Tecnico.

2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti per i servizi di fleet management, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12.

ARTICOLO 10

Verifiche ispettive

1. La Consip S.p.A. potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico al paragrafo 8; le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite dalla Consip S.p.A. anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici. I costi delle verifiche ispettive saranno a totale carico del Fornitore nei limiti dei valori massimi, riferiti sia ai Contratti Specifici sia all'Accordo Quadro, così come stabiliti nel Capitolato d'Oneri al paragrafo 1.6.
2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Consip S.p.A., in conformità a quanto previsto al successivo articolo 14, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta della Consip S.p.A., il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere alla Consip S.p.A. medesima la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.
4. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di 30 (trenta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura.
5. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà alla Consip S.p.A. l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. La Consip S.p.A., surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla garanzia prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
6. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata dalla Consip S.p.A. per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A.. In caso di inadempimento, la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro nei confronti del Fornitore inadempimento.
7. L'esito negativo delle verifiche comporta l'applicazione delle penali di cui oltre, con facoltà di escutere la garanzia di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 11

Verifica di conformità

1. Con riferimento al singolo Contratto Specifico, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei beni e servizi oggetto dell'Appalto Specifico; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici.

2. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC.
3. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni e servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
4. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione dei servizi" in relazione al Servizio a richiesta di "Rottamazione". Con riguardo al servizio "Sistemi destinati alla gestione della flotta (Scatola nera)", nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale di installazione del dispositivo verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" e inizio di erogazione del relativo servizio.
5. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità effettuata in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
9. La Consip S.p.A., ove in relazione al singolo Contratto Specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere il presente Accordo Quadro nei confronti del Fornitore inadempiente.

ARTICOLO 12

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento agli obblighi previsti al precedente art. 8, comma 1, lettere A) e B), per la presentazione della documentazione ivi indicata, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 200,00 (duecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione e/o a Consip, rispetto ai termini stabiliti al paragrafo 5.2.2. del Capitolato Tecnico per la consegna della "reportistica"

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



rispettivamente verso le Amministrazioni Contraenti e verso Consip, la Consip e/o l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fino al momento della consegna dei documenti predetti, completi e conformi alle prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che per mancata consegna si intende anche la consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

3. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a canone", per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al paragrafo 5.3.7. del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a canone", per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la diagnostica del guasto nell'ipotesi di manutenzione straordinaria di cui al paragrafo 5.3.7. del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applica una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00) per singolo veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a canone", per ogni difformità e/o guasti, non riconducibili alla negligenza, incuria o imperizia dell'Amministrazione, bensì riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, rilevati nei 30 giorni successivi alla data riportata sul "Documento d'uscita", l'Amministrazione applica una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a libro aperto", per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti al paragrafo 5.4.5. del Capitolato Tecnico per l'emissione del preventivo, l'Amministrazione applica una penale pari a 50,00 Euro (cinquanta/00) per singolo veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a libro aperto", per ogni giorno di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al paragrafo 5.4.6. del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per singolo veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
8. Nell'ipotesi di servizi di "Gestione a libro aperto", per ogni difformità e/o guasti, non riconducibili alla negligenza, incuria o imperizia dell'Amministrazione bensì riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, rilevati nei 30 giorni successivi alla data riportata sul "Documento d'uscita", l'Amministrazione applica una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Per ogni punto percentuale superiore alla soglia massima di difettosità consentita dai livelli di servizio previsti per il servizio di Contact Center di cui al paragrafo 5.2.1. del Capitolato Tecnico, la Consip applicherà al Fornitore una penale pari a 100,00 Euro (cento/00), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il Soccorso Stradale di cui al paragrafo 5.2.3. del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

11. In caso di ritardo, rispetto al termine di 30 (trenta) giorni, previsto al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, nell'adempimento dell'obbligo di sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati, il Fornitore sarà tenuto al pagamento alla Consip, per ogni giorno di ritardo, di una penale pari a Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno
12. Nell'ipotesi del Servizio a richiesta di "Rottamazione" di cui al paragrafo 5.5.1. del Capitolato Tecnico, per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per il ritiro dei veicoli oggetto di rottamazione stabilito al paragrafo 5.5.1. del Capitolato Tecnico o del diverso termine stabilito in accordo fra le parti, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00) per singolo veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Nell'ipotesi del Servizio a richiesta di "Servizio di sistemi destinati alla gestione della flotta (scatola nera)" di cui al paragrafo 5.5.2. del Capitolato Tecnico, per ogni giorno di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine per il montaggio del singolo dispositivo stabilito al paragrafo 5.5.2 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
14. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e ai Contratti Specifici. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e ai Contratti Specifici, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
15. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico, risulti che:
 - su più del 30% degli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell'Allegato A del Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Appalto Specifico, Consip applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00);
 - su più del 50% degli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell'Allegato A del Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Appalto Specifico, Consip applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 750,00 (settecentocinquanta/00);
 - su più del 75% degli Appalti Specifici verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nell'Allegato A del Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Appalto Specifico, Consip applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).
16. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 30, commi 2 e 3 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate dalla Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all'Allegato "F" e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 30, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a Euro 3.000,00 (tremila/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

Garanzia

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00) in favore della Consip S.p.A.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'Accordo Quadro.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Consip S.p.A. ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
 - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposta in danno del Fornitore;
 - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del singolo Contratto Specifico.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
6. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, ad ogni Appalto Specifico (ovvero contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell'Appalto Specifico, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione a Consip da parte del Fornitore successiva alla predetta aggiudicazione) la misura della cauzione verrà svincolata per una quota

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



parte pari al 2% dell'importo stimato dell'Appalto Specifico.

7. In caso di più Appalti Specifici aggiudicati in uno stretto arco temporale, Consip S.p.A. si riserva di raggruppare le quote di svincolo della garanzia.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A.. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A..
9. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, il Fornitore si impegna, altresì, in caso di aggiudicazione, a corrispondere in favore dell'Amministrazione idonea garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti in favore dell'Amministrazione medesima, che dovrà essere rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella Richiesta di Offerta. Resta inteso che detta garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La garanzia definitiva è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Contratti Specifici.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro, fermo restando il risarcimento del danno.
11. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla _____ in data _____ e avente n. _____ pari ad un importo di Euro 3.550,00 (Euro tremilacinquecentocinquanta/00).
12. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

ARTICOLO 14

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla Consip S.p.A., la medesima Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l'Accordo Quadro, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
 - d) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;
 - e) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici;
 - f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - g) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Consip S.p.A.;
 - h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni e/o Consip S.p.A.;
 - i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 12 del presente Accordo Quadro;
 - j) nei casi di cui agli articoli 5 (Prezzi, corrispettivi e fatturazione), 10 (Verifiche ispettive), 11 (Verifica di conformità), 17 (Riservatezza), 19 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 24 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 26 (Prescrizioni relative al subappalto) del presente atto;
 - k) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del d.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo d.P.R. n. 445/2000;
 - l) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.
3. Inoltre, Consip S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:

- a) inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, il numero minimo di Centri di Servizio indicati nel Capitolato Tecnico, ovvero almeno un Centro di Servizio in ciascun Capoluogo di Provincia ed almeno 4 Centri di Servizio nelle Città di: Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e, quindi, nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto al par. 5.1 del Capitolato Tecnico, nella sostituzione dei Centri di Servizio convenzionati che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento;

<da inserire solo nel caso in cui il Fornitore abbia assunto tali impegno avente carattere migliorativo in sede di Offerta Tecnica: b) inadempimento da parte del Fornitore all'obbligo di mantenere, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, il numero di centri servizio e le tipologie di officine convenzionate eventualmente offerti in sede di Offerta Tecnica e, quindi, nel caso di ritardo da parte del Fornitore, protrattosi per un periodo di oltre 60 giorni rispetto al termine previsto al par. 5.1, nella sostituzione di tali Centri di Servizio, convenzionati in adempimento degli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico, che abbiano comunicato disdetta dal convenzionamento.>

5. Le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere di diritto, ex art. 1456 c.c., i singoli Contratti Specifici nei seguenti casi:
 - a) nel caso in cui non vengano effettuati gli interventi di manutenzione previsti dal Capitolato Tecnico, salvi i casi ivi previsti;
 - b) qualora il Fornitore si rendesse inadempiente, per più di 5 (cinque) volte, anche non consecutive, agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico relativamente al servizio di soccorso stradale.
6. Il Contratto Specifico relativamente al singolo veicolo si intende, altresì, risolto di diritto, ex art. 1456 c.c., nei seguenti casi: (i) furto; (ii) danno grave dell'autoveicolo che ne renda antieconomica la riparazione per il Fornitore; (iii) qualora l'autoveicolo non possa essere riparato o comunque, anche a seguito delle riparazioni, non sia in grado di garantire la sicurezza del conducente.
7. Nel caso in cui Consip o le Amministrazioni Contraenti accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte rispettivamente con l'Accordo Quadro o con i singoli Contratti Specifici tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le stesse formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegneranno un termine, non inferiore a quindici giorni, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Consip e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di dichiarare la

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



risoluzione di diritto rispettivamente dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici, di incamerare le rispettive garanzie ove esse non siano state ancora restituite ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

8. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici, Consip e/o le Amministrazioni contraenti assegnano un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, Consip e/o le Amministrazioni contraenti potranno risolvere l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Specifici, fermo restando il pagamento delle penali.
9. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti Specifici, Consip S.p.A. si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Specifici a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti Specifici, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
10. In tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Specifici, Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la rispettiva garanzia definitiva prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la garanzia definitiva, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di Consip S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
11. In ogni caso di risoluzione, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni.

ARTICOLO 15

Recesso

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto Specifico, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
2. Si conviene che la giusta causa ricorre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

2. in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Specifico.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente da Contratto Specifico, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti Specifici, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Specifici, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
5. Consip S.p.A. e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo Quadro e da ciascun singolo Contratto Specifico, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
6. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni.
7. Il recesso dal presente Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e legittima il recesso dai singoli Contratti Specifici, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 4 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ARTICOLO 16

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

ARTICOLO 17

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto Specifico ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla Consip S.p.A..
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e dei Contratti Specifici aggiudicati in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 23, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 18

Responsabile del Servizio

1. Il Fornitore ha nominato, nei termini indicati al paragrafo 9 del Capitolato d'oneri, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Consip S.p.A. per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore, può coincidere con il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, per quanto di propria competenza, e quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, salvo diversamente stabilito nell'Appalto Specifico.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



3. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
4. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip S.p.A. e all'Amministrazione, qualora esso coincida con il referente responsabile.

ARTICOLO 19

Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti Specifici, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Consip S.p.A. e l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto Specifico.

ARTICOLO 20

Costi della sicurezza

1. L'Amministrazione, con la Richiesta d'offerta, provvederà, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ad integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redatto da Consip, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione della prestazione (DVRI Standard), riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
3. L'Amministrazione dovrà indicare nell'Appalto Specifico i costi da interferenza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

ARTICOLO 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione e/o della Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 22

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 23

Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed all'esecuzione dello stesso nonché dei singoli Contratti Specifici in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo all'Accordo Quadro mediante il lancio di un Appalto Specifico, acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici. Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo dell'aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente".
4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

ARTICOLO 24

Codice ETICO – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del disposto del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, pubblicati sul sito internet della Società, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e la Consip S.p.A...
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dalla Consip all'atto della stipula; (iii) ad operare nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dalla Consip S.p.A. ai sensi della L. n. 190/2012.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto il presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 25

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore, aggiudicatario del singolo Appalto specifico, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti Specifici nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

3. In ogni caso, si conviene che la Consip S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 26

Prescrizioni relative al subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
 - 1) in sede di offerta per l'Appalto Specifico, il Fornitore concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare;
 - 2) dopo la stipula del Contratto Specifico, il Fornitore deve depositare presso la singola Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) la dichiarazione in formato elettronico dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Nel caso in cui l'aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; iv) certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.
2. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - A) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell'Appalto Specifico, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell'Accordo Quadro;
 - B) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
5. L'Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare alla singola Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

6. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Accordo Quadro.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip e l'Amministrazione contraente possono risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto Specifico, salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. La Consip o l'Amministrazione Contraente provvederanno a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 27

Danni E responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 28

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti gli oneri su di esse gravanti ex lege.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore – salvo il caso di applicazione dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment") - è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 29

Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle Penali

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Accordo Quadro, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Consip S.p.A. e/o dalla singola Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza; in quest'ultimo caso, gli eventuali inadempimenti dovranno essere comunicati per conoscenza alla Consip S.p.A..
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
Qualora le predette deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel presente Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della/e garanzia/e disciplinate nel presente Accordo Quadro o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
5. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto Specifico; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente Accordo Quadro non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del presente Accordo Quadro, potrà trovare applicazione il precedente l'articolo 14 (Risoluzione).



ARTICOLO 30

Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'aggiudicatario di ciascun Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite l'Accordo Quadro dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" al presente Accordo Quadro) contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F".
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 12 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *reports* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all'Allegato "F" al presente Accordo Quadro), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato "F". Si evidenzia, che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici, relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
4. La Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all'applicazione delle penali di cui sopra, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.

5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. _____.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. La Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. La Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
La Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all'inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione dell'Accordo Quadro/Contratto Specifico e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

ARTICOLO 31

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo Quadro;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettere b), c) ed e) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip S.p.A. di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Fornitore si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 32

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Specifici non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Specifici (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o dell'Amministrazione non

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti Specifici dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti Specifici continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti Specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì ____

CONSIP S.p.A.

Ing. Luigi Marroni

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal ____ al, ____

Firma digitale: n. ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro); Articolo 4 (Durata dell'Accordo Quadro); Articolo 5 prezzi, corrispettivi e fatturazione, Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 8 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Verifiche ispettive); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Garanzia); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 17 (Riservatezza); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Costi della sicurezza); Articolo 21 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 - Piano Nazionale Anticorruzione); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 27 (Danni e responsabilità civile); Articolo 29 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 30 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 31 (Clausola finale).

Roma, lì ____

Classificazione del documento: Consip Public

Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di fleet management degli autoveicoli di proprietà delle Pubbliche Amministrazioni - ID 1791

Allegato 3 - Schema di Accordo Quadro



IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

IL FORNITORE

C.F.:

Certificatore:

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____